



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
DIVISIONE TECNICA I**

**MINISTERO DELL'INTERNO - DIP.TO DEI VV.F, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA UFFICIO DI COORDINAMENTO AUTORIZZAZIONE NOTIFICA E CONTROLLO**

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.G. PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE XIV**

Agli Organismi notificati ai sensi del
Regolamento (UE) n.305/2011

Oggetto: Ulteriori chiarimenti sul processo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011

1. Aggiornamenti delle Notifiche in seguito a Revisioni di norme armonizzate

Sono recentemente giunte diverse richieste a queste Amministrazioni inerenti le procedure di aggiornamento delle notifiche ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011, nel seguito "Regolamento", a fronte di emendamenti o aggiornamenti delle norme armonizzate soggette ad autorizzazione e conseguente notifica.

Come è noto, a cadenza periodica la Commissione Europea cura la pubblicazione in GUUE dell'elenco delle norme armonizzate di cui al Regolamento, indicando, per ciascuna norma armonizzata, il periodo di coesistenza. In tali occasioni vengono anche pubblicati i riferimenti alle modifiche o emendamenti a norme armonizzate già vigenti che, parimenti, riportano una data di inizio e fine del periodo di coesistenza. Durante tale periodo di coesistenza, è possibile effettuare la valutazione sia secondo la norma già vigente, che secondo la modifica/emendamento di nuova pubblicazione; al termine del periodo di coesistenza, le valutazioni devono essere effettuate solo sulla base della norma emendata/modificata. Dalla fine del periodo di coesistenza, per potere operare sulla base della norma modificata/aggiornata, gli Organismi devono essere all'uopo specificatamente notificati.

Finora, gli uffici competenti della Commissione Europea hanno proceduto automaticamente ad aggiornare le notifiche, riportate sul sistema NANDO a favore di ciascun organismo notificato, indicando gli aggiornamenti/emendamenti alle norme armonizzate di volta in volta susseguitesi. Su tale procedura si è quindi finora basata quella adottata dalle scriventi Amministrazioni, che infatti in generale riportano, nei decreti di autorizzazione, le norme armonizzate senza alcuna data, presumendo che gli Organismi stessi siano responsabili degli eventuali adeguamenti necessari, riservandosene la verifica in sede di sorveglianza.

Recente corrispondenza con la Commissione ha, invece, evidenziato una nuova procedura che esenta la Commissione stessa dall'automatico aggiornamento delle norme revisionate, facendo

ricadere in capo alle Autorità notificanti presso ciascuno Stato Membro il compito di chiedere esplicitamente alla Commissione la revisione/aggiornamento delle norme oggetto di notifica per ciascun organismo.

Considerata la delicatezza sottesa alle operazioni di aggiornamento a favore di ciascuno di codesti Organismi, ad integrazione di quanto già precedentemente comunicato con Circolare DCPREV 14413 del 21 ottobre 2013, si rappresenta pertanto che per poter garantire un tempestivo aggiornamento delle notifiche, verrà adottata la seguente procedura.

Alla pubblicazione da parte della Commissione Europea degli estremi delle revisioni o aggiornamenti di norme armonizzate per le quali l'Organismo è già notificato, l'Organismo stesso presenterà al Ministero per lo Sviluppo Economico, ed alle altre Amministrazioni firmatarie del corrispondente decreto di autorizzazione, apposita istanza di «aggiornamento della notifica», cui saranno allegati:

- 1) l'elenco delle norme armonizzate oggetto di revisione per le quali si chiede l'aggiornamento della notifica, con la specificazione degli estremi dei precedenti decreti di autorizzazione inerenti le norme stesse;
- 2) per ciascuna di tali norme, una specifica analisi delle modifiche riportate nella versione aggiornata della norma, anche mediante raffronto diretto fra i testi;
- 3) evidenze di ogni azione adottata dall'Organismo per l'aggiornamento delle procedure di valutazione alle modifiche introdotte dalle norme revisionate (adeguamenti procedurali, documentali e/o della modulistica, formazione del personale e degli ispettori, etc.).

Qualora le Amministrazioni competenti, nel corso della loro istruttoria, non dovessero rilevare osservazioni, richieste e/o prescrizioni, da comunicarsi comunque entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione si intende accolta e l'Autorità notificante provvedere ad aggiornare, sul sistema NANDO, la situazione dell'Organismo con riferimento alle norme revisionate.

In merito ai tempi di validazione da parte della Commissione, e sull'applicazione o meno, anche a queste casistiche del periodo di cui all'articolo 48, comma 5, del Regolamento, la Commissione non ha finora fornito alcuna indicazione specifica e, pertanto, queste Amministrazioni non sono, allo stato in grado, di fornire garanzie su tali tempi.

Resta inteso che le medesime Amministrazioni avranno cura, in occasione della prima utile visita di sorveglianza, di acquisire ogni ulteriore documentazione a supporto della revisione già inoltrata ed attivata sul sistema NANDO, riservandosi di procedere a denotifica ove riscontrassero inadeguatezze o incongruenze.

Si evidenzia altresì che nelle more della richiesta di aggiornamento delle norme revisionate non saranno istruite da queste Amministrazioni domande di estensione di autorizzazioni che presuppongono l'utilizzo di quest'ultime. Inoltre si fa presente che durante il presunto "periodo di obiezione", da parte della Commissione e/o degli altri Stati Membri, non è possibile avviare a notifica revisione di altre norme. Pertanto si raccomanda, ove più norme siano state oggetto di revisione, di procedere per quanto possibile ad un accorpamento delle stesse.

In fase di prima applicazione di questa procedura, gli Organismi provvederanno a formulare istanza di aggiornamento delle notifiche per tutte le norme armonizzate per le quali sono intercorse modifiche rispetto a quelle per le quali gli Organismi stessi sono già Notificati.

2. Modifica dette sedi legati ed operative degli Organismi

In merito alla modifica della sede legale e/o operativa dell'Organismo, compreso il caso di apertura di nuova sede operativa, si rappresenta che l'operatività degli Organismi nelle nuove sedi dovrà seguire l'aggiornamento dei relativi decreti di autorizzazione.

3. Meccanismo di salvaguardia dell'imparzialità

Come è noto, le norme "orizzontali" che sovrintendono all'attività di codesti Organismi prevedono che venga istituito un "meccanismo di salvaguardia dell'imparzialità".

Considerando tale meccanismo di grande importanza al fine della sussistenza dei requisiti di terzietà di cui all'articolo 43 del Regolamento, si ritiene necessario che, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, gli Organismi comunichino alle scriventi Amministrazioni le modalità di attuazione da ciascuno assunte al fine di rendere operativo tale meccanismo, ed in particolare con l'evidenza dell'attivazione dei relativi Comitati e loro composizione. A tale proposito si rappresenta fin d'ora l'interesse di queste Amministrazioni a parteciparvi.


Roma 9 marzo 2016

I Dirigenti

**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici - Servizio Tecnico
Centrale Divisione Tecnica I
Ministero dell'Interno Dip.to dei
W.F., del soccorso pubblico e della
difesa civile Dir. Centrale per la**

Emanuele Renzi


**Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Uff. Coordinamento Autorizzazione
Notifica e Controllo
Ministero dello Sviluppo
Economico**

Lamberto Mazziotti


**Dir Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la
Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XIV**

Antonella d'Alessandro
